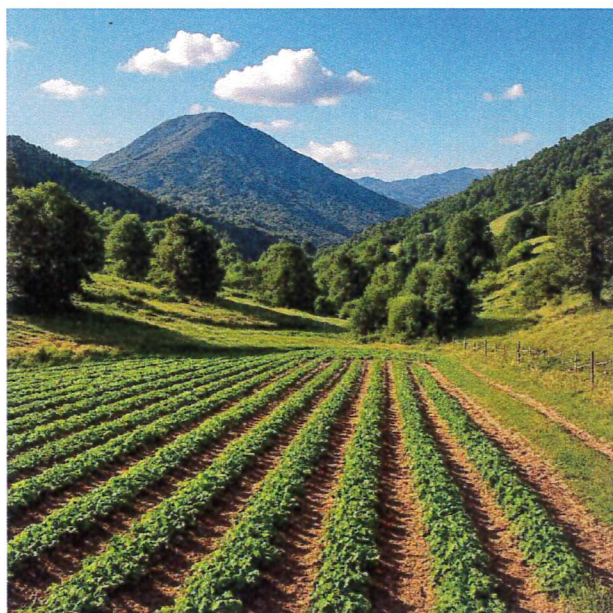


NESSUNA CONSEGUENZA SULL'IMU DALLA RICLASSIFICAZIONE DEI COMUNI MONTANI

L'articolo 2, comma 3, l. n. 131/2025, stabilisce che: *"la classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, **non si applica** ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore."*



Da quanto sopra esposto e specificato, se ne ricava che la norma di legge, che ha rivisto la classificazione dei cd. "comuni montani", nonché i decreti attuativi da essa derivati, non hanno prodotto conseguenze sulla classificazione dei comuni montani ai fini dell'applicazione del beneficio IMU previsto per i terreni agricoli, ivi collocati, secondo l'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e per i quali, quindi, continuano ad applicarsi le classificazioni previste dalla ben nota Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 9 del 14/06/1993.

Nulla è, quindi, cambiato in riguardo al regime applicativo del beneficio fiscale IMU per i terreni in parola.